MODIFICAZIONI AL TESTO UNICO 17 LUGLIO 1910, N. 536, E UNIFICAZIONE DELLE NORME

Art. 26

Limitazione dei vincoli

Una rendita non puo' essere sottoposta che ad un solo vincolo. Le rendite annotate d'ipoteca o altro vincolo possono tuttavia essere gravate d'usufrutto, il cui godimento rimanga subordinato agli effetti della presistente annotazione; e quelle annotate d'usufrutto possono anche essere sottoposte ad ipoteca o altro vincolo, previo consenso dell'usufruttuario, nel caso che gli effetti della posteriore annotazione non siano subordinati alla cessazione dell'usufrutto. Parimenti le rendite dotali e quelle costituenti patrimonio familiare possono essere, previe le formalita' e le autorizzazioni prescritte, sottoposte ad ipoteca con tutti gli effetti di legge, e le rendite gia' sottoposte ad ipoteca o altro vincolo, quando siano costituite in dote oppure in patrimonio familiare, possono essere annotate anche del nuovo carattere ad essa attribuito.

Versione in vigore dal 14 settembre 1957, non più in vigore dal 21 novembre 1957 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modificazioni al testo unico 17 luglio 1910, n. 536, e unificazione delle norme
Estremi	Legge 12 agosto 1957, n. 752
Titolo	IV — Vincoli
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 1957

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modificazioni-al-testo-unico-17-luglio-1910-n-536-e-unificazione/art-26-limitazione-dei-vincoli/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it